



*Ministero delle politiche agricole*

*alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE  
Ufficio Relazioni Sindacali

Roma, - 1 FEB. 2008

Alla Federazione Nazionale  
U.G.L./C.F.S.  
**SEDE**

Prot. n. 2277

All.:

**OGGETTO:** Esenzione dal lavoro notturno.-

Si fa riferimento alla nota n. 246 del 3/9/2007 ed alla nota n.2135/07 del 6/9/07.

Acquisito al riguardo il parere dell'Ufficio Studi e Legislazione e fermo restando quanto stabilito dall'Accordo Nazionale Quadro vigente all'articolo 12, comma 3, lettera *g)*, dove si afferma che "per turno notturno si intende quello espletato per almeno tre ore, nel periodo compreso fra le 22.00 (ventidue) e le ore 6.00 (sei) del giorno successivo", si fa presente che l'art. 53, comma 1 del decreto del 26 marzo 2001, n. 151, fa riferimento al **lavoro notturno** e non al **turno notturno**.

L'articolo 12, comma 1 del DPR 164/02, tra l'altro, considera "notturne" le presenze del personale che effettua turni dalle 22.00 alle 6.00, compensandole con una specifica indennità oraria.

Pertanto, alla luce di quanto sopra e visto che, ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n.151, *non sono obbligati a prestare **lavoro notturno**: la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni*, questo Ufficio intende per lavoro notturno qualunque attività svolta dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

IL VICE CAPO  
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO  
*Fausto Martinelli*